



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

REGIONE SICILIA

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

"Civico - Di Cristina - Benfratelli"

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 PALERMO

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO SESSENNALE DEL SERVIZIO DI
INSTALLAZIONE E GESTIONE DI APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA
DI BEVANDE CALDE, FREDDI, SNACK, SPREMIUTE ECC. NEI PRESID
DELL’A.R.N.A.S. DI PALERMO.**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART.1 – OGGETTO, DURATA DELL'APPALTO

OGGETTO: Il presente Capitolato disciplina la Concessione del Servizio di somministrazione di generi di ristoro mediante l'installazione e la gestione di apparecchi di distribuzione automatica di bevande calde, fredde, snack, spremute, gelati ecc. all'interno dei PP.OO. Civico e G. Di Cristina di questa Azienda Ospedaliera e precisamente la concessione di porzioni di immobili dell'ARNAS, in cui vanno installati distributori automatici di bevande e alimenti per il relativo servizio di somministrazione, per un totale di n° 52 distributori come meglio dettagliato successivamente.

L'affidamento di che trattasi è regolato, oltre che dal presente capitolato, dal Nuovo Codice degli Appalti di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.

DURATA: La durata contrattuale della concessione è fissata in anni 6 (sei) a decorrere dalla data della stipula del contratto. Allo scadere della concessione e senza alcun altro preavviso, il concessionario dovrà rimuovere i distributori e ripristinare lo stato dei luoghi, pena il trattenimento definitivo della cauzione e salvo il diritto di chiedere in via giudiziale il risarcimento dei danni subiti dall'ARNAS con ulteriori oneri a carico del Concessionario inadempiente.

ART.2 – CANONE DI CONCESSIONE

Le aree messe a disposizione per l'installazione di distributori automatici sono concesse in uso diretto al Concessionario, dietro pagamento di un canone, pari a quello offerto in sede di Gara.

Il canone concessorio è da intendersi dovuto all'Azienda a titolo:

- di corrispettivo per la Concessione di spazi – sedi di Unità Operative e Uffici- Aree Comuni sulle quali installare i distributori automatici come meglio indicati nella planimetria allegata;
- di rimborso per le spese relative al servizio di pulizia delle aree nelle quali saranno installati i distributori;
- di corrispettivo per il consentito accesso ad un vasto bacino di utenza nelle aree messe a disposizione per l'installazione di distributori automatici (personale dell'Azienda, degenti e soggetti che, a vario titolo, transitano nelle aree messe a disposizione per l'installazione dei distributori automatici);

Il canone sarà corrisposto in rate trimestrali anticipate.

Il pagamento del canone dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di fattura tramite bonifico sul conto corrente dell'Azienda.

Per la prima rata della prima annualità, il Concessionario corrisponderà in via anticipata, entro 30 giorni dalla data di avvio dell'attività, il canone trimestrale offerto in sede di Gara a fronte di emissione della relativa fattura da parte dell'Azienda.

In caso di ritardato pagamento, il Concessionario è tenuto a pagare, senza bisogno di diffida, gli interessi di mora a decorrere dal 31° (trentunesimo) giorno successivo alla data fattura.

IMPORTO: Il canone di concessione annuo a base di gara, per ogni singolo distributore automatico installato, è fissato in € 9.550,00 oltre IVA 22% per i distributori caldo, freddo e alimenti **(somma non comprensiva dei consumi di energia elettrica che saranno a carico del Concessionario)**, mentre è il canone di concessione semestrale a base di gara, per ogni singolo distributore automatico di spremute di arancia è fissato in € 1.000,00 oltre IVA al 22% e per i distributori di gelati è fissato in € 4.775,00 oltre IVA 22% per sei mesi **(somme non comprensive dei consumi di energia elettrica che saranno a carico del Concessionario)**.

TIPOLOGIA DISTRIBUTORE	MESI	CANONE PER OGNI DISTRIBUTORE	IVA %
Caldo/Freddo e Alimenti	12	9.550,00	22
Spremuta di Arancia	6	1.000,00	22
Gelati	6	4.775,00	22

Nessuna pretesa in merito alla riduzione del canone concessorio offerto in sede di gara può essere avanzata dalla ditta aggiudicataria qualora venissero aperti, all'interno dei presidi Ospedalieri Civico e Di Cristina, gli eventuali punti bar/ristoro (già in corso di realizzazione per il P.O. Civico).

ART.3 – RIVALUTAZIONE DEL CANONE E INDICIZZAZIONE ISTAT

Qualora ricorrano le condizioni indicate dall'art. 175 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. il canone dovuto dal Concessionario sarà rivalutato partire dal 2° (secondo) anno di Concessione ad un valore pari al tasso di inflazione effettivo sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

La rivalutazione del canone sarà operata sulla base di un'istruttoria condotta dal Direttore dell' U.O.C. Economico Finanziario.

L'Azienda comunicherà la rivalutazione del canone a mezzo pec e l'adeguamento decorrerà dal primo di gennaio di ciascun anno.

ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio in Concessione comprende le seguenti attività:

- a. installazione e messa in funzione dei distributori automatici presso le aree messe a disposizione dall'Azienda all'inizio del servizio, o nel corso del Contratto, quando richiesto dall'Azienda;
- b. la gestione, il rifornimento, la manutenzione ordinaria dei distributori automatici installati;
- c. l'assistenza e la manutenzione straordinaria dei distributori automatici installati;
- d. disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori, al termine del servizio o, nel corso del Contratto, se richiesto dall'Azienda.

I distributori in numero complessivo di 52 dovranno essere installati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nelle quantità e nei luoghi indicati nella tabella di seguito riportata:

P.O.	PADIGLIONE	PIANO	DISTRIBUTORE CALDO	DISTRIBUTORE FREDDO/ALIMENTI	DISTRIBUTORE SPREMUTE/GELATI
CIVICO	1 - UFFICI E SERVIZI	TERRA	1	1	1
CIVICO	1 - UFFICI E SERVIZI	TERZO	1	1	
CIVICO	1 - UFFICI (CUP)	TERRA	1	1	
CIVICO	2 - MEDICINA	TERRA	1	2	
CIVICO	3 - GINECOLOGIA	TERRA	1	1	
CIVICO	4 - CHIRURGIA GENERALE	TERRA	1	2	1
CIVICO	4 - CHIRURGIA GENERALE	TERZO	1	1	
CIVICO	6 - CHIRURGIA	TERRA	1	1	

	PLASTICA				
CIVICO	7 – CHIRURGIA TORACICA	TERRA	1	1	
CIVICO	11 – MALATTIE INFETTIVE	TERRA	1	1	
CIVICO	12 – CARDIOLOGIA	TERRA	1	1	
CIVICO	17 /A	TERRA	1	1	
CIVICO	17/C -	TERRA	1	1	
CIVICO	24 - NUOVO ONCOLOGICO	TERRA	1	2	1
CIVICO	CAMERA MORTUARIA	TERRA	1	1	
CIVICO	10 - HOSPICE	TERRA	1	1	
CIVICO	10 - HOSPICE	SEC	1	1	
CIVICO	20 - AUTOPARCO	TERRA	1	1	
CIVICO	8 – PADIGLIONE EMERGENZE	TERRA	2	4	
DI CRISTINA	POLO PEDIATRICO	TERRA	1	2	1
TOTALE			21	27	4

Il numero dei distributori e la tipologia dei prodotti sono rapportati alle reali esigenze dell'Azienda al momento della redazione del presente Capitolato e potranno comunque subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso del servizio. In tal caso si provvederà ad una riduzione o a un aumento proporzionale del corrispettivo totale pattuito, senza che la ditta aggiudicataria possa avanzare pretese di qualsivoglia genere.

Durante la Concessione del Servizio è prevista la facoltà, qualora ne fosse ravvisata la necessità, di richiedere lo spostamento dei distributori in sede diverse da quelle indicate nella precedente tabella, senza alcun onere aggiuntivo in capo all'Azienda.

Il servizio dovrà essere reso sotto la completa responsabilità del Concessionario, che dovrà utilizzare i propri mezzi e il personale necessario all'esecuzione a regola d'arte del Contratto. Il Concessionario svolgerà il servizio oggetto dell'appalto in autonomia organizzativa, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, da intendersi quale standard quantitativo/qualitativo minimo, assumendo totalmente il rischio di impresa e manlevando l'Azienda da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nei confronti di terzi che potrebbero derivare dall'erogazione del servizio in oggetto.

Il Concessionario dovrà provvedere a sua cura e limitatamente alla durata del contratto, a richiedere il rilascio delle autorizzazioni amministrative che si rendessero necessarie per lo svolgimento del servizio, saranno inoltre a carico del concessionario tutti gli adempimenti fiscali previsti per l'esercizio dell'attività.

Le aree occupate dai distributori automatici, nonché quelle immediatamente antistanti, saranno messe a disposizione del Concessionario del servizio, che ne potrà usufruire solo per l'installazione delle macchine distributrici e per svolgere le attività connesse con il Servizio stesso.

ART. 5 - CARATTERISTICHE/LISTA DEI PRODOTTI

Nelle apparecchiature distributrici di bevande e altri generi di conforto, da installare negli spazi oggetto della concessione, dovranno essere resi disponibili, a seconda della tipologia, almeno i sotto riportati prodotti dei quali sono indicati i pesi e i costi:

Le macchine distributrici dovranno garantire l'erogazione di :

CATEGORIA	NUMERO	PRODOTTO	PESO/GRAMMATURA MINIMA	COSTO
A Bevande calde	1	Caffè espresso	gr. 7/8 di caffè	0.70
	2	Caffè espresso lungo	gr. 7/8 di caffè	0.70
	3	Caffè espresso macchiato	gr. 7/8 di caffè – gr 2 di latte	0.70
	4	Caffè decaffeinato	gr. 1.8/2 di caffè	0.70
	5	Caffè macchiato decaffeinato	gr. 1.8/2 di caffè – gr 2 di latte	0.70
	6	Caffè solubile al ginseng	gr. 7 di preparato solubile	0.70
	7	Cappuccino	gr. 7/8 di latte in polvere per ciascuna erogazione	0.70

	8	Cappuccino decaffeinato	gr. 1.8 di caffè	0.90
	9	Latte	gr. 12 di latte in polvere	0.90
	10	Cioccolata	gr. 25 di polvere di cacao	0.90
B Bevande fredde	11	Acqua naturale in bottiglie PET	50 cl	0.60
	12	Acqua frizzante in bottiglie PET	50 cl	0.60
	13	Energy drink	33 cl	1,50
	14	Coca cola / Aranciata / Sprite in lattina	33 cl	1,00
	15	Thè vari gusti	33 cl	1,00
	16	Succhi di frutta in confezione tetrapak	20 cl	1.00
	17	Bevande senza zucchero/dietetiche	20 cl	1.00
	18	Spremuta di agrumi *	1 bicch.	1.00
C Snack dolce e salato	19	Crostini vari gusti	40 g	0.60
	20	Crostino	40 g	0.60
	21	Tarallini	40 g	0.60
	22	Pavesini	25 g	0.60
	23	Barretta ai cereali gusti misti	23 g	0.80
	24	Wafers gusti misti	55	0.80
	25	Biscotto gluten free	55 g	0.80
	26	Oro ciok barretta	27 g	0.80
	27	Oreo	66 g	0.80
	28	Kinder bueno	43 g	0.80
	29	Kinder delice	42 g	0.80
	30	Frullà	100 g	0.80
	31	Bio misto	50/100 gr	0.80/100
	32	Barretta di arachidi e sesamo	30/50 gr	0.80/100
	33	Galette di riso	13 g	0.80

	34	Naturchips gluten free	50/100 gr	1.00
	35	Arachidi tostate	30/50gr	0.80
	36	Mandorle sgusciate	30/50gr	0.80
	37	Mikado	30 g	0.80
	38	Macedonia	80/100 gr	0.80
	39	FIT crema di yogurt vari gusti	125 g	1.00
	40	Panino	80 g	1.50
	41	Pane e parmigiano	45 g	1.50
	42	Tamezzino rettangolare	90 g	1.50
	43	Tamezzino gluten free	90 g	1.50
	44	Tamezzino vegetariano	90 g	1.50
	45	Tamezzino condito senza latticini	90 g	1.50
	46	Snack vegano	90/100 g	2.00
D Spremuta di Arance	47	Succo fresco di arance esclusivamente siciliane	200 ml	1.00
E Gelati confezionati	48	Gelati di diverse tipologie e/o formati con marchio italiano	70/100 gr	1,00

E' fatta salva la facoltà del Concessionario di incrementare la gamma dei prodotti in distribuzione con altri che ritenga opportuno porre in vendita per una migliore realizzazione del Servizio. Tale facoltà è sottoposta a preventiva autorizzazione dell'Azienda.

L'Azienda si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora per qualsiasi motivo non ritenga opportuna l'erogazione senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Azienda.

ART. 6 – PREZZI DEI PRODOTTI DISTRIBUITI

I prodotti offerti dal Concessionario dovranno essere distribuiti a prezzi non superiori di quelli offerti in sede di Gara e, in ogni caso, a prezzi inferiori di quelli unitari a base d'asta riportati nel listino prezzi di cui all'art. 5 del presente CSA.

In caso di aumento dei prezzi non previamente autorizzato dall'Azienda, l'Azienda potrà comminare una penale pari ad € 250,00 per ogni infrazione accertata.

ART. 7 – SISTEMA HACCP E REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE

L'impresa deve essere dotata di manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP e prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti; la medesima impresa deve inoltre verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e deve dichiarare la presa visione della relativa documentazione fornita dalle case produttrici.

ART. 8 – CARATTERISTICHE TECNICHE ED IGIENICHE DEI DISTRIBUTORI E DEI PRODOTTI OFFERTI

I distributori dovranno:

- consentire l'erogazione di bevande calde, bevande fredde in lattina, in bottigliette PET o tetrapak e altre confezioni, alimenti solidi vari preconfezionati;
- essere dotate di idonea omologazione, marchio CE, di nuova fabbricazione e di ultima generazione o pari al nuovo, tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza per tutta la durata della concessione, costruiti utilizzando parti conformi a tutte le norme in materia di salute e sicurezza;
- rispondere alle caratteristiche di basso consumo energetico rientrabili almeno nella classe "A", nonché soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza degli impianti e prevenzione degli incendi a norma del d. lgs. 81/2008 ss.mm.ii;
- essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie prescritte dall'art. 32 del D.P.R. n. 327/80 e rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla normativa vigente in materia;
- contenere gas refrigeranti in regola con le vigenti norme in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell'effetto serra;
- possedere la necessaria omologazione sanitaria secondo quanto indicato nella circolare del Ministero della Sanità n. 35 del 31.05.1979 e dal regolamento d'esecuzione delle norme contenute nella Legge 30.04.1962 n. 283 e ss.mm.ii. ("Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande");

- essere totalmente esenti da organismi geneticamente modificati, in aderenza alle leggi in materia di O.G.M. (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003 e s.m.i.) e grassi idrogenati.

I prodotti dovranno:

- essere ben visibili all'acquirente, con particolare attenzione ai fruitori affetti da disabilità ed indicare chiaramente prezzo, marca, data di confezionamento o il tempo minimo di conservazione.

L'eventuale introduzione, nel corso della concessione, di nuovi e/o diversi prodotti, rispetto a quelli concordati contrattualmente, dovrà essere pattuita con l'Azienda. Non potranno essere somministrate bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

TUTELA DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI INTOLLERANTI ED ALLERGICI

Particolare attenzione dovrà essere posta per tutelare la salute dei consumatori intolleranti o allergici; a tal fine, affinché il consumatore riceva informazioni essenziali, leggibili e comprensibili per fare acquisti consapevoli, il Concessionario dovrà adeguatamente segnalare, con appositi avvisi e/o liste, gli alimenti e bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza

(per esempio:

1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei
3. Uova e prodotti a base di uova
4. Pesce e prodotti a base di pesce
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi
6. Soia e prodotti a base di soia
7. Latte e prodotti a base di latte
8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia e i loro prodotti
9. Sedano e prodotti a base di sedano
10. Senape e prodotti a base di senape
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
12. Anidride solforosa e solfiti

13. Lupini e prodotti a base di lupini

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi, ecc.),

I distributori di caffè espresso con macinatura istantanea dello stesso, dovranno essere automatizzati per erogare le bevande complete di zucchero, bicchiere e palettina. Dovranno essere predisposti per erogare diversi tipi di bevande con possibilità di opzione tra amare, dolci o molto dolci.

I distributori di bevande fredde/alimenti dovranno essere predisposti per erogare almeno cinque tipi di bevande ed almeno dieci di alimenti dolci e salati ad una temperatura idonea.

Nella parte frontale tutte le macchine, o i relativi box, devono riportare, chiaramente visibili ed evidenti, le seguenti informazioni:

- numero identificativo dello stesso
- denominazione sociale del Concessionario;
- recapito telefonico (numero verde) utilizzabile dagli utenti per segnalare guasti o mancata o irregolare erogazione di prodotti, e/o per eventuali richieste di rimborso.

L'Azienda potrà comminare una penale pari ad € 2.000. per ogni infrazione accertata.

ART. 9 – TERMINE PER L'INSTALLAZIONE, PROVE DI FUNZIONALITÀ E VERBALE DI BUON FUNZIONAMENTO.

Il termine per l'installazione, comprensivo di verifica di buon funzionamento è fissato in 15 (quindici) giorni dalla data della stipula del contratto.

La consegna delle apparecchiature si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna al piano delle stesse e di tutti i cavi di alimentazione e connessione necessari al loro funzionamento (compresi i quadri elettrici e le linee elettriche di alimentazione sino al quadro di zona indicato dai tecnici aziendali) e dovrà essere effettuata sotto la supervisione di un referente del Servizio Tecnico dell'Azienda.

Dovrà essere installato altresì, per ciascun distributore/gruppo di distributori, un contatore a scarica per la misurazione dei consumi di energia elettrica che saranno posti a carico del Concessionario.

Il referente nominato dall'Azienda, dell'U.O.C Gestione Tecnica, accerterà la conformità delle apparecchiature installate a quanto previsto nel presente capitolato, ed assisterà alle relative prove di funzionalità, in contraddittorio con i tecnici del Concessionario, di cui si compilerà un apposito

verbale di buon funzionamento sottoscritto dal Responsabile della fornitura o delegato per il Concessionario e dal Referente dell'Azienda.

Dalla data del verbale sopra descritto, che sarà definito Verbale di installazione e buon funzionamento, avrà inizio la durata del contratto di concessione.

Qualora le prove di buon funzionamento pongano in evidenza guasti o altri inconvenienti, il Concessionario si impegnerà ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione dell'esito negativo della prova di funzionamento.

Resta inteso che qualora, durante il periodo di garanzia, le apparecchiature dovessero presentare difetti di fabbricazione non sanabili con i consueti interventi di manutenzione, il Concessionario, senza alcun onere per l'Azienda, si farà carico di sostituire le stesse con altre di analoghe caratteristiche.

Ogni onere relativo alla manodopera, spese di trasferta e sostituzione delle parti di ricambio, necessario per la prestazione dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione, è a carico del Concessionario.

ART. 10 – REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Ai fini della sussistenza dei criteri di selezione, i Concorrenti dovranno possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti dal Disciplinare di Gara e le seguenti certificazioni di qualità in corso di validità, rilasciate da un organismo indipendente accreditato:

- UNI EN ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 22000
- OHAS 18001

ART. 11– MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria ha carattere preventivo ed è finalizzata a mantenere i distributori in efficiente stato di funzionamento e a ridurre la possibilità di guasti e disfunzioni.

Gli interventi di manutenzione ordinaria comprendono:

- controllo generale, verifica di funzionalità e messa a punto dei distributori;
- eventuali riparazioni e/o sostituzioni di parti usurate o che presentino difetti, anomalie o malfunzionamenti;

ritiro e smaltimento delle parti o componenti guaste e/o sostituite nel corso della manutenzione.

I distributori per i quali risulti necessaria una più accurata manutenzione o revisione totale, da eseguire presso l'officina o centro tecnico del Concessionario, devono essere sostituiti,

contestualmente al ritiro, con macchine della stessa tipologia e in grado di erogare gli stessi prodotti.

Nel caso in cui il Concessionario non proceda alla sostituzione tempestiva del distributore, l'Azienda comminerà una sanzione pari ad € 250,00 per ogni giorno di ritardo.

ART. 12 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Il Concessionario assicura l'assistenza e la manutenzione straordinaria dei distributori automatici installati.

In caso di segnalazione di guasto ad opera dell'Azienda, il Concessionario deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro e non oltre 24 ore lavorative dalla segnalazione del guasto.

Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione dell'apparecchiatura entro le 24 ore lavorative dall'avvenuta segnalazione, il Concessionario ha l'obbligo di sostituire l'apparecchiatura contestualmente al suo ritiro, a propria cura e spese, con altra apparecchiatura di eguali o superiori caratteristiche.

Nel caso in cui il Concessionario non proceda alla sostituzione del distributore automatico, l'Azienda comminerà una sanzione pari ad € 250,00 per ogni giorno di ritardo.

ART. 13 – REPORTISTICA

Ai fini del monitoraggio del Servizio, il Concessionario si impegna a trasmettere con cadenza annuale e su supporto informatico (file Excel) un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde e dei prodotti, contenente i seguenti principali elementi:

1. tipologia e modello del distributore automatico;
2. ubicazione (sede e piano edificio);
3. data installazione;
4. data di sostituzione;
5. numero di erogazioni per singolo distributore automatico suddiviso per fasce di prezzo;
6. totale dei consumi per tipologia di macchina distributrice (tale determinazione potrà essere effettuata in contraddittorio con il personale dell'Azienda);
7. periodo di rilevazione dati.

Il resoconto dovrà essere inviato alla UOC Affari Generali, entro il giorno 15 del mese successivo a ciascuna scadenza annuale, a mezzo di posta certificata all'indirizzo: sfm.ospedalecivicopa@pec.it

In caso di ritardata trasmissione, l'Azienda procederà all'applicazione di una penale pari ad € 200,00 per ogni giorno di ritardo.

ART. 14 – MODALITA' DEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà effettuare, a sue cure e spese, l'installazione e gli allacciamenti dei distributori nei punti già esistenti o in altri scelti dall'Azienda, prelevando corrente elettrica secondo le indicazioni fornite dall'U.O.C. Gestione Tecnica.

Eventuali modifiche all'impianto elettrico che si dovessero rendere necessarie, sentito il parere dell'U.O.C. Gestione Tecnica, saranno a cura e spese del Concessionario, il quale dovrà anche fornire la relativa documentazione di conformità degli impianti secondo le disposizioni del D.M. 37/08 e ss.mm.ii., compresi i quadri elettrici nell'ipotesi in cui si rendesse necessaria la relativa modifica e i contatori a scarica.

I distributori dovranno essere sollevati dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia, del pavimento sottostante ed adiacente, inoltre dovranno essere distanziati dai dispositivi antincendio.

L'Azienda si assume l'obbligo di fornire energia elettrica per il funzionamento degli erogatori i cui consumi saranno posti a carico del Concessionario ivi comprese tutte le opere atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori.

Il Concessionario dovrà installare, per ogni postazione, almeno un contenitore portarifiuti che dovrà essere sostituito qualora divenuto inadatto allo scopo. Dovrà provvedere almeno due volte a settimana alla verifica ed al rifornimento dei distributori nonché alla pulizia delle macchine e comunque garantendo l'esigenza dell'utenza.

Sarà a carico del Concessionario lo svuotamento dei contenitori portarifiuti con relativo conferimento presso il centro di raccolta dei rifiuti con propri mezzi e a proprio carico.

I distributori dovranno essere muniti di gettoniera elettronica che accetti qualsiasi moneta e muniti di dispositivo rendi resto. Tale dispositivo, uguale per tutti i distributori, per funzionamento a chiave ricaricabile dovrà prevedere una riduzione del prezzo dei prodotti di 5 centesimi a prelievo.

Inoltre, il Concessionario dovrà fornire a proprie spese n. 6000 chiavi magnetiche all'U.O.C. Affari Generali che ne curerà la distribuzione gratuita al personale.

La Ditta avrà libero accesso ai locali che ospitano i distributori rispettando gli orari dettati dall'ARNAS e il DUVRI.

La relazione tecnica redatta sul modello di offerta tecnica contenente la descrizione sintetica della tipologia dei distributori proposti, dovrà essere correlata da:

- schede tecniche e di sicurezza dei distributori che saranno installati in caso di aggiudicazione;
- depliant e/o materiale illustrativo che consentano l'identificazione del/i modello/i proposto/i e la successiva verifica di conformità in caso di aggiudicazione.

ART. 15 – SOPRALLUOGO

Il soggetto giuridico partecipante alla presente gara d'appalto avrà l'onere di visionare, attraverso specifico sopralluogo presso ciascuno dei Presidi Ospedalieri espressamente indicati all'art. 4 del presente Capitolato, i luoghi dove dovrà essere svolto il relativo servizio.

Quanto sopra al fine di verificare se gli spazi disponibili in ciascun Presidio possono garantire l'allocazione dei distributori che saranno offerti.

Qualora venisse richiesto un accompagnamento o una credenziale di accesso ai luoghi la relativa richiesta dovrà avvenire entro e non oltre i 10 giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle offerte, rivolgendosi al Responsabile del Procedimento.

Ne deriva che nessuna obiezione e/o contestazione potrà essere sollevata da parte del soggetto giuridico aggiudicatario dell'appalto per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio, in relazione ad una eventuale erronea, parziale e/o inesatta acquisizione di elementi relativi all'appalto.

ART. 16 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Azienda Ospedaliera ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Esecutore, il quale riconosce che l'Ente appaltante risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'Esecutore stesso ed il proprio personale dipendente, fatto salvo quanto normativamente previsto a carico dell'appaltatore in caso di accertata violazione degli obblighi contributivi.

Il Concessionario dovrà assumere la mano d'opera secondo le norme di legge e sarà obbligato ad attuare, nei confronti del personale occupato nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e di orario non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e alla località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni economico normative risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto Collettivo, successivamente stipulato per la categoria. L'obbligo vincola il Concessionario anche nel caso in cui non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

Al lavoratore socio deve essere garantito un trattamento normativo, previdenziale - assistenziale ed economico, complessivo per stipendio e tutela sindacale, non inferiore a quello previsto dal sopraccitato C.C.N.L., rapportato all'effettiva durata delle prestazioni.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato, registrato nei regolari libri paga e matricola, in possesso dell'età lavorativa secondo norma di legge, opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità del Concessionario, sia nei confronti dell'Azienda Ospedaliera che di terzi.

Il Concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di sicurezza sul lavoro, così come stabilito dalle norme ed i patti contenuti nel Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii. ed assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Concessionario si impegna per il fatto stesso di partecipare alla gara, ad esibire la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi suddetti; in particolare deve redigere l'elenco nominativo dei dipendenti con l'indicazione delle qualifiche, delle mansioni ricoperte.

ART. 17 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga a nominare, prima dell'inizio del servizio, un proprio CS (Coordinatore del Servizio), professionalmente preparato e in grado di coordinare le attività previste dal Capitolato.

Il Concessionario deve inoltre nominare un sostituto in grado di sopperire pienamente alle eventuali assenze del CS. I nominativi del CS e del suo sostituto, nonché i rispettivi recapiti telefonici, di telefax e di posta elettronica, devono essere notificati per iscritto all'Azienda prima della stipula del Contratto o della consegna del servizio, pena la decadenza dell'aggiudicazione.

Il CS (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS) è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione del servizio, e deve essere sempre reperibile dal DEC tramite telefono fisso o mobile nell'arco della giornata lavorativa.

Il CS (o il suo sostituto) provvede in particolare a (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- organizzare e coordinare tutte le attività previste per l'installazione, la gestione, il rifornimento e la manutenzione dei distributori presso le sedi dell'Azienda;

- garantire il rispetto e l'osservanza, da parte del personale del Concessionario, di tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato e delle normative che disciplinano il servizio;
- informare costantemente il DEC sull'andamento del servizio, segnalando eventuali anomalie e/ o disfunzioni;
- trasmettere al DEC l'elenco aggiornato dei distributori, ogni volta che ci siano variazioni del parco macchine installato;
- trasmettere al DEC report tecnici e statistici sulle attività svolte, secondo quanto previsto dal Capitolato. Il CS rappresenta il Concessionario a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dal DEC e/o dall'Azienda s'intendono date al Concessionario.

Nel caso di impedimento permanente del CS e/o del sostituto, oppure per propri motivi organizzativi, il Concessionario può nominare, nel corso di durata del Contratto, un nuovo CS e/o sostituto, dandone preventiva notifica all'Azienda e motivando la nuova nomina.

L'Azienda, per contro, può ottenere in qualsiasi momento, previa motivata richiesta, la sostituzione del CS e/o del suo sostituto senza che il Concessionario possa opporre eccezione alcuna.

In tal caso il Concessionario provvede alla sostituzione entro 10 (dieci) gg. solari dalla richiesta, pena la decadenza della Concessione.

Il personale che effettua il rifornimento o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve attenersi alle prescrizioni nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande.

Il Servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. In particolare, per l'espletamento delle attività di manutenzione il Concessionario deve disporre di personale professionalmente qualificato, in possesso di idonei e specifici attestati tecnici.

Il personale addetto al servizio è a totale carico del Concessionario.

Il Concessionario deve garantire un numero di addetti sufficiente allo svolgimento tempestivo ed efficiente di tutte le attività.

Il personale del Concessionario dovrà tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché agire in ogni occasione con la professionalità del caso.

Il Concessionario dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti prescrizioni:

- provveda alla riconsegna di cose rinvenute nel corso dell'espletamento del Servizio, indipendentemente dal valore e dallo stato;
- si adegui alle disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e rispetti le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- comunichi immediatamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto qualunque evento accidentale (ad es., danni non intenzionali) che dovessero accadere nell'espletamento del Servizio.

Il personale dovrà indossare il cartellino di riconoscimento riportante la denominazione della ditta e il proprio nominativo, corredato da fotografia e riportante la qualifica. Nel caso in cui il personale addetto, durante l'esecuzione delle attività operative all'interno delle sedi dell'Azienda, non indossi la tenuta di lavoro e/o non esponga il cartellino di riconoscimento, è applicata la penale di Euro 250,00 per ogni infrazione, con le modalità previste dal presente Capitolato. Le infrazioni sono accertate dal DEC, anche su segnalazione dei Responsabili delle Strutture Aziendali o con controlli a campione.

All'inizio del Contratto, il Concessionario trasmette all'Azienda l'elenco del personale impiegato nelle attività di rifornimento e manutenzione, contenente i nominativi, la qualificazione professionale e la sede in cui operano prevalentemente. Il Concessionario, inoltre, aggiorna costantemente l'elenco, comunicando tutte le eventuali variazioni intervenute nel corso di durata del Contratto. Alla trasmissione e all'aggiornamento del suddetto elenco provvede il CS con comunicazione scritta al DEC, tramite mail, entro 5 gg. lavorativi dalla variazione.

In caso di mancata comunicazione entro il suddetto termine, è applicata la penale di Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo, con le modalità previste dal Capitolato.

Il Concessionario deve, senza alcuna riserva, sostituire il personale che nello svolgimento del servizio non offra garanzie di igiene, moralità e civile comportamento.

Al riguardo l'Azienda può ottenere in qualsiasi momento, per gravi motivi (quali comportamento negligente o inappropriato e/o inidoneità allo svolgimento delle attività previste) e a giudizio insindacabile del DEC, l'allontanamento e la sostituzione del personale addetto.

In caso di sciopero del personale addetto o di altri eventi preventivabili che, per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il CS deve darne comunicazione al DEC,

tramite fax o mail, con un anticipo di almeno 24 ore sull'evento, per consentire la tempestiva comunicazione all'utenza.

In caso di mancata comunicazione entro il suddetto termine, è applicata la penale di € 500,00, con le modalità previste dai presente Capitolato.

ART. 18 – DANNI A COSE E PERSONE

Il Concessionario è responsabile di ogni danno, a persone e/o cose che possa derivare all'Azienda Ospedaliera (dipendenti compresi) ed a terzi dall'adempimento del servizio assunto.

Il Concessionario è direttamente responsabile di qualsiasi violazione dei regolamenti di pulizia e di igiene, nonché dei danni alle persone e alle cose comunque verificatisi nell'esecuzione del Servizio, derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale.

Il risarcimento per i danni di cui al precedente capoverso è a carico del Concessionario, cui non compete alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Azienda.

A tal fine, il Concessionario sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa, con primario istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno che il Concessionario possa arrecare all'Azienda, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni da inquinamento, da tossinfezione alimentare, da trattamento dei dati personali, nonché i danni a persone o cose da incendi, esplosioni o scoppi anche derivanti da dolo e/o colpa grave del personale dipendente e anche per danni derivanti da colpa grave del personale dipendente dell'Azienda con rinuncia alla rivalsa verso Azienda medesima.

- Sezione RCT (Responsabilità Civile verso Terzi). I massimali minimi di questa sezione devono essere i seguenti: € 5.000.000,00 per sinistro, con limite di € 5.000.000,00 per persona lesa ed e 2.500.000,00 per danni a cose o animali.
- Sezione RCO (Responsabilità Civile verso i dipendenti collaboratori a qualsiasi titolo della impresa aggiudicataria): L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Concessionario durante l'esecuzione del servizio. I massimali minimi di questa sezione devono essere € 5.000.000,00 per sinistro, con limite di € 5.000.000,00 per persona.

La polizza di responsabilità civile (RCTO) dovrà prevedere la rinuncia esplicita dell'assicuratore nei confronti della Azienda a qualsiasi eccezione, in particolare al caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto all'art. 1901 del c.c., nonché al caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893.

Resta comunque ferma la totale responsabilità delle ditte appaltatrici riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

Il Concessionario si impegna a consegnare all'Azienda copia originale della polizza contestualmente alla firma del contratto di concessione.

L'Azienda, inoltre, non è responsabile dei danni ai distributori automatici e alle attrezzature del Concessionario causati da comportamenti dolosi o colposi di terzi.

ART. 19 – OBBLIGHI SPECIFICI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Capitolato a:

- a) garantire la continuità dei servizi;
- b) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i servizi oggetto dell'appalto;
- c) dotarsi di tutto quanto legalmente e amministrativamente necessario per l'esercizio del Servizio, ovvero concessioni, autorizzazioni, abilitazioni, permessi e quanto altro occorra per le prestazioni da compiersi;
- c) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Azienda nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- d) fornire contestualmente all'installazione dei distributori automatici, per ogni apparecchiatura, la dichiarazione di conformità alla normativa CE e a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, il Manuale di istruzioni per l'uso, nonché la documentazione che attesti l'avvenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti, degli interventi di pulizia e di igienizzazione;
- e) fornire entro il termine di 15 giorni stabilito per l'installazione dei distributori automatici un elenco dettagliato di tutte le apparecchiature distinte per sedi, tipologia di prodotti erogati e potenza assorbita;
- f) comunicare preventivamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, eventuali modificazioni del parco macchine distributrici installate;
- g) mantenere i distributori automatici in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza;

- h) procedere al costante rifornimento dei distributori tenuto conto delle tempistiche precisate nel presente Capitolato in modo da mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature;
- i) garantire il controllo delle materie prime utilizzate, la costante pulizia e l'igiene delle apparecchiature installate, nonché la conservazione dei prodotti utilizzati conformemente alle disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
- l) provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici;
- m) garantire la tempestiva assistenza in caso di malfunzionamento dei distributori automatici.
- n) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine il Concessionario si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere (gestione, stoccaggio, trasporto degli alimenti, sicurezza alimentare) e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale (Regolamento CE 852/2004 Capitolo XII dell'Allegato II);
- o) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e di quelle che verranno emanate nel corso di validità contrattuale in quanto applicabili (prevenzione infortuni, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- p) manlevare e tenere indenne l'Azienda , per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto;
- q) controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione;
- r) essere consapevole che l'Azienda Ospedaliera si riserva il diritto di richiedere l'allontanamento di quel personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività.

ART. 20 – GESTIONE RIFIUTI

Il Concessionario deve adoperarsi al fine di agevolare l'Azienda Ospedaliera nella gestione della raccolta differenziata mettendo a disposizione, nelle immediate vicinanze di ciascun distributore o gruppo di distributori automatici, appositi contenitori in plastica rigida con foro dedicato per la raccolta dei bicchieri e delle palette in plastica, che consentano di impilare ordinatamente i bicchieri, al fine di ridurre il volume.

Il contenitore deve essere personalizzato esternamente con grafica plastificata resistente allo sporco e facilmente pulibile.

Relativamente all'aspetto cromatico e alla simbologia da applicare sulla superficie esterna, il Concessionario deve attenersi alle indicazioni concordate con il Direttore dell'esecuzione del Contratto e deve fare in modo che il contenitore fornito sia in ottime condizioni e sostituito qualora divenuto inadatto allo scopo o danneggiato.

Il Concessionario deve mettere a disposizione nelle aree di ristoro, su richiesta dell'Azienda Ospedaliera, appositi contenitori per la raccolta differenziata degli imballaggi leggeri, del residuo secco o di altre quote di rifiuto differenziabile ove previsto.

Resta a carico del Concessionario il ritiro, trasporto e smaltimento di tutti i rifiuti, compresi quelli derivanti da interventi di manutenzione e/o prodotti durante le operazioni di approvvigionamento e rifornimento dei distributori automatici, che non devono essere conferiti nei contenitori o nelle isole ecologiche di pertinenza dell'Azienda Ospedaliera.

Si precisa inoltre che gli scarti dei materiali prodotti durante l'attività di manutenzione saranno considerati rifiuto prodotto presso la sede del soggetto manutentore.

Fatti salvi gli eventuali adempimenti di legge, su richiesta dell'Azienda Ospedaliera, il Concessionario, in qualunque momento, deve impegnarsi a ricercare e/o attuare soluzioni per la fornitura di imballaggi e/o contenitori compatibili con l'ambiente (es. bicchieri in materiale compostabile).

ART. 21 – INADEMPIENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda si riserva a suo insindacabile giudizio lo scioglimento unilaterale anticipato del contratto in caso di gravi inadempienze con applicazione di quanto previsto dalla Normativa vigente in tema di responsabilità contrattuale e risarcimento dei danni.

In particolare, l'Azienda può recedere dal contratto in caso di gravi inadempienze nella conduzione del servizio quali:

1. frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
2. sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del Servizio;
3. mancata stipulazione della polizza di assicurazione di cui al precedente art. 16;
4. vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
5. mancato pagamento del canone di Concessione nei termini prescritti dal presente capitolato in numero superiore a n. 2 (due) volte nel corso del Servizio;
6. sospensione e/o interruzione del servizio ingiustificata;
7. cessione del contratto non autorizzata;
8. avviamento a carico degli amministratori del Concessionario di procedimenti penali;
9. inosservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza e inosservanza di norme igienico-sanitarie;
10. altre gravi negligenze e/o inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere sia la regolarità che la qualità dei lavori appaltati;
11. dopo cinque contestazioni scritte relative ad inosservanza delle prescrizioni contrattuali.

ART. 22 - SPESE DI GARA A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto (registrazione del verbale di gara) con tutti gli oneri pertinenti.

ART. 23 - VERIFICHE E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Azienda si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte del Concessionario dei requisiti dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del contratto.

ART. 24 - RISPETTO DELLE PREVISIONI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 e ss.mm.ii.

Al contratto di appalto sarà allegato il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) nel rispetto dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. predisposto da questa Azienda Civico Di Cristina Benfratelli,

ART. 25 - PENALITA'

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile al Concessionario, il servizio non venga espletato, anche per un solo giorno ed a singolo distributore o non sia conforme a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla documentazione tecnica presentata dalla Ditta in sede di offerta, l'Azienda procederà all'applicazione delle sotto elencate penali:

1. Aumento dei prezzi non autorizzato dall'Azienda, 250.00 € ad ogni infrazione per ogni infrazione accertata. (Art. 6)
2. Mancata segnalazione, con appositi avvisi e/o liste, degli alimenti e bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che possano contenere allergizzanti 2.000/€. per ogni infrazione accertata. (Art. 7)
3. Mancato Intervento tecnico di manutenzione della macchina 250,00 €/giorno (Art. 9)
4. Mancata sostituzione del distributore automatico nei casi specificati 250,00 per €/giorno (Art. 10)
5. Ritardo nella trasmissione della reportistica 200,00 €/giorno (Art. 11)
6. Mancata comunicazione entro il termine, 500,00 €/giorno (Art. 15)
7. Mancata pulizia dei distributori 200,00 €/giorno (Art. 17)
8. Mancato rifornimento di prodotti 200,00 €/giorno (Art. 17)
9. Rilievi di irregolarità da parte dell'Ispettorato del Lavoro, ASP, ecc. € 500,00;

Dell'applicazione delle penalità e dei motivi che le hanno determinate, L'U.O.C. Affari Generali dell'A.R.N.A.S renderà prontamente informata la società a mezzo pec.

Le penalità a carico della ditta aggiudicataria dovranno essere aggiunte direttamente al canone dovuto;

L'Azienda si riserva il diritto di procedere in ogni momento al controllo del corretto espletamento dei servizi richiesti.

ART. 26 – DITTA UNICA OBBLIGATA AL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà assumere su di se ogni onere e vincolo derivante dalla puntuale applicazione di tutte le clausole suesposte, nessuna esclusa. Ne consegue che il Concessionario medesimo viene, pertanto, a configurarsi nei confronti dell'Azienda come l'unico obbligato referente dell'appalto aggiudicatosi.

ART. 27 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 comma 2, lettera d), punto 2 della L.P. 2/2106 e dell'art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 28 – RISERVATEZZA

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza; di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza di tali obblighi, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

ART. 29 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente Capitolato Speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell'Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

Le controversie che potranno insorgere tra l'Azienda e il Concessionario saranno devolute al giudice ordinario del Foro di Palermo.

E' esclusa ogni competenza arbitrale.

ART. 30 - NORME DI RINVIO

Oltre alle norme contenute nel Bando di Gara, nel Disciplinare di gara e nel presente Capitolato speciale d'appalto hanno efficacia, ai fini della regolamentazione dei criteri di gara e dei rapporti derivanti, il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto applicabile, nonché tutte le norme di legge e quelle regolamentari vigenti in materia di Azienda di patrimonio e contabilità di Stato.

Eventuali ulteriori prescrizioni potranno essere previste in fase di Contratto.

